B II
6

STATUTO

DEL LICEO ROSSINI

approvato con R. Decreto 14 ottobre 1906

288

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

Il numero **725** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto lo Statuto del Liceo Musicale Rossini di Pesaro, approvato con Nostro decreto 15 dicembre 1901 n. 556, e modificato con successivi Nostri decreti 26 gennaio 1902, n. 104, 22 agosto 1904, n. 507, 24 novembre 1904, n. 708;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del suddetto Liceo in data 12 gennaio e 25 giugno 1906, approvate dal Consiglio Comunale di Pesaro nella tornata del 2 luglio 1906;

Riconosciuta la necessità di apportare allo Statuto di detto Liceo alcune modificazioni che ne agevolino il funzionamento amministrativo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

Per il Liceo Musicale Rossini in Pesaro è approvato lo Statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 ottobre 1906.

VITTORIO EMANUELE

RAVA

Visto, *Il Guardasigilli:* GALLO

288

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

STATUTO

DEL LICEO MUSICALE « ROSSINI »

IN PESARO

TITOLO I.

Natura, scopo e mezzi finanziari del Liceo.

ART. 1.

Il Liceo musicale « Rossini », fondato in Pesaro coll' eredità a tale scopo lasciata al Comune da Gioacchino Rossini ed eretto in Ente morale con R. decreto del 21 giugno 1869, n. 5164, (serie 2ª), è Istituto civico autonomo ed ha per fine d' impartire gratuitamente ad italiani e stranieri l' insegnamento teorico-pratico della musica e specialmente della composizione e del canto, in conformità degl' intenti artistici del benemerito fondatore.

Per concorrere al mantenimento dei poveri agli studi, per procurarne l' istruzione e l' avviamento alla professione od arte musicale, il Liceo « Rossini » concede agli alunni bisognosi italiani dei sussidi il cui numero e l' ammontare saranno determinati dal regolamento.

ART. 2.

Il Liceo svolge la sua azione sotto la tutela del Ministero dell' Istruzione Pubblica e sotto la vigilanza del Comune di Pesaro, secondo le facoltà assegnate a ciascuno di detti Enti dalle disposizioni del presente Statuto.

ART. 3.

Al mantenimento del Liceo si provvede con le rendite dei beni mobili ed immobili dell' eredità Rossini e cogli eventuali proventi derivanti dai diritti d' autore.

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

TITOLO II.

Istruzione.

Art. 4.

L' insegnamento si divide in:
Corsi elementari della musica;
Corsi tecnici principali;
Corsi tecnici complementari;
Corsi letterari.

Art. 5.

I corsi elementari della musica comprendono:
Teoria e dettatura musicale, solfeggio parlato e solfeggio cantato.

Art. 6.

I corsi tecnici principali sono:
Composizione (armonia, contrappunto e fuga, e composizione); musica sacra; strumentazione per banda; canto; pianoforte; organo; arpa; violino; viola; violoncello; contrabasso; flauto e congeneri; oboe e congeneri; clarinetto e congeneri; fagotto e congeneri; corno; tromba, trombone e congeneri.

Art. 7.

I corsi tecnici complementari sono:
Composizione, contrappunto e fuga, armonia, canto, pianoforte, organo, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone, canto corale e canto gregoriano, estetica e storia della musica e degli strumenti, arte scenica e declamazione.

Art. 8.

I corsi letterari sono:
Lingua italiana, nozioni di storia e geografia, letteratura poetica e drammatica, elementi di lingua e prosodia latina, lingua francese.

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

ART. 9.

La durata dei corsi tecnici principali e complementari e dei corsi letterari sarà determinata dal regolamento.

Il regolamento stabilirà anche quali corsi tecnici complementari e quali corsi letterari debbano essere frequentati dagli allievi di ogni corso principale.

ART. 10.

Sono obbligatorie per tutti gli alunni le esercitazioni di musica d' assieme, vocali e strumentali, le esercitazioni orchestrali, di canto corale, di banda, di quartetto a corda, d' istrumenti a fiato e di pianoforte, queste ultime specialmente per gli alunni di composizione.

ART. 11.

Il Liceo potrà anche avere, qualora il bilancio lo consenta, scuole popolari serali di canto corale e d' istrumenti.

TITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

L' amministrazione del Liceo è affidata ad un Consiglio composto di un presidente e di quattro consiglieri, tutti a funzioni gratuite e nominati dal Consiglio comunale di Pesaro.

ART. 13.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Venendo a mancare per qualsiasi motivo taluno dei consiglieri prima del termine sopra indicato, il nuovo nominato non resterà in carica che pel tempo che rimaneva a compiersi dal consigliere cessato.

ART. 14.

Gli uffici di presidente e di consigliere del Liceo sono incompatibili con quelli di sindaco e di assessore del Comune.

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

ART. 15.

Non sono eleggibili a presidente nè a consiglieri del Liceo
le donne:

gl' impiegati e salariati del Liceo, del Comune, e degli altri stabilimenti locali di carità e di beneficenza aventi esistenza giuridica;

coloro che hanno il maneggio del denaro del Liceo o che abbiano conti pendenti col medesimo;

coloro che hanno lite vertente con esso;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell' interesse del medesimo;

coloro che non godono nell' intera pienezza i diritti civili e politici ed i commercianti falliti durante lo stato di fallimento;

gli ammoniti per reati comuni, i soggetti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza ed i condannati per oziosità e vagabondaggio.

Non potranno poi far parte del Consiglio amministrativo contemporaneamente i congiunti ed affini fino al 2.° grado civile.

ART. 16.

Il presidente è capo del Liceo, e ne ha la rappresentanza legale.

A sua cura e sotto la sua responsabilità dovrà essere tenuto in ordine l' inventario del patrimonio dell' Ente, i titoli, le scritture e le carte tutte che ad esso si riferiscono.

Copia dell' inventario deve inviarsi tanto al Ministero della Pubblica Istruzione quanto all' Amministrazione comunale.

ART. 17.

Al presidente spetta:

di vigilare alla perfetta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti del Liceo e del suo andamento generale;

di fissare i giorni delle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio, determinare gli oggetti da trattarsi in ciascuna e dirigerne i lavori e le discussioni;

di eseguire le deliberazioni e firmare i provvedimenti e gli atti relativi;

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

di compilare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

di fare qualsiasi atto conservativo riguardante il patrimonio e le rendite del Liceo;

di prendere, nei casi d' urgenza, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo riferirne poi al Consiglio stesso nella prima successiva adunanza per la ratifica delle deliberazioni prese;

di deliberare intorno alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria.

In assenza del presidente ne assume le funzioni il consigliere da lui delegato.

ART. 18.

Al Consiglio d' amministrazione spetta:

di esaminare e deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

di nominare secondo il disposto dell' art. 29 il direttore del Liceo;

di nominare, salvo il disposto dell' art. 34, il personale insegnante, disciplinare, amministrativo e di servizio; e di sospenderlo o licenziarlo nei casi e colle forme che saranno determinate nel Regolamento;

di deliberare: sugli acquisti, le alienazioni e i contratti di qualsiasi natura, sull' accettazione di lasciti e doni, sugli investimenti fruttiferi dei capitali, sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, sulle maggiori spese, sullo storno di fondi da una categoria all' altra del bilancio e, in genere, su qualunque atto di amministrazione concernente il patrimonio e le rendite del Liceo.

ART. 19.

Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente tutte le volte che il presidente di sua iniziativa creda opportuno di convocarlo, o che ne sia fatta domanda per iscritto da tre consiglieri o dal direttore del Liceo.

Il direttore ha il diritto di fare al Consiglio tutte le proposte che egli creda necessarie ed opportune pel buon andamento del Liceo. Il Consiglio è tenuto a consultarlo in tutte le questioni che si riferiscono all' arte e all' insegnamento.

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

ART. 20.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre che sieno presenti non meno di tre membri, compreso il presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decade dall' ufficio quel consigliere, che senza giustificato motivo manchi a quattro successive adunanze.

ART. 21.

Il presidente ed i consiglieri sono personalmente responsabili verso l' Istituto di qualunque danno a questo derivasse dalla loro azione illegale o dolosa, oppure dalla loro colpa grave.

ART. 22.

Sono soggette alla conferma del Ministero dell' Istruzione Pubblica, previa approvazione del Consiglio comunale di Pesaro, le deliberazioni importanti aumento, diminuzione o trasformazione del patrimonio del Liceo, quelle concernenti gli acquisti, le alienazioni, gl' impieghi di danaro, l' accettazione o il rifiuto di lasciti e doni, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, le locazioni e conduzioni oltre i nove anni, gl' impegni che vincolino il bilancio oltre cinque anni, le maggiori spese alle quali non possa provvedersi mediante storni, il cambiamento degli organici ed in generale ogni altro atto eccedente i limiti della semplice amministrazione.

Il bilancio preventivo, lo storno di fondi da una categoria all'altra di esso ed il conto consuntivo sono soggetti alla conferma ministeriale, dopo esaminati, per le osservazioni, dalla Giunta comunale.

Tanto il Comune quanto il Ministero della Pubblica Istruzione sono tenuti a restituire all' Amministrazione del Liceo gli atti sottoposti alla loro rispettiva approvazione od esame e conferma entro 20 giorni al massimo dopo averli ricevuti; scorso questo termine, gli atti si intenderanno, se rimessi al Comune, approvati, se rimessi al Ministero esecutorî.

ART. 23.

I beni immobili debbono, di regola, essere dati in affitto.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati in titoli dello Stato.

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

Il Comune ed il Ministero possono però, nei casi di maggiore utilità evidente, autorizzare così la conduzione diretta dei beni, come un diverso impiego e capitali.

ART. 24.

Le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo oltrepassi le lire 500, si fanno all'asta pubblica colle formalità stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

In via di eccezione il Ministero dell'Istruzione pubblica potrà permettere che i contratti si facciano a licitazione o a trattativa privata.

ART. 25.

Il presidente esercita le sue attribuzioni per mezzo di un ufficio amministrativo, di cui fanno parte un segretario ragioniere e un commesso incaricato dell'economato e della copisteria.

Anch'essi per la parte che possa riguardarli sono responsabili di fronte all'Istituto nei casi di cui all'art. 21.

ART. 26.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese sono affidati ad un tesoriere, il quale, alla fine di ciascun esercizio, deve presentare all'Amministrazione del Liceo il conto della sua gestione.

La misura della cauzione, che il tesoriere deve prestare a garanzia del Liceo, e tutte le modalità ad essa relative saranno determinate dal Regolamento, nel quale saranno pure specificate le formalità inerenti al servizio di tesoreria.

ART. 27.

Quando l'istituto devii dal suo scopo e il consiglio d'amministrazione, sebbene richiamato, persista a mancare ai propri doveri fissati dallo Statuto o non possa, per qualsiasi motivo, regolarmente funzionare, questo potrà essere sciolto con decreto Reale, o per iniziativa del Governo del Re o per domanda motivata del Consiglio Comunale.

In tal caso si provvederà alla gestione provvisoria o con una Commissione a funzioni gratuite, presieduta dal più anziano di no-

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

mina, di tre cittadini che non abbiano fatto parte dell' Amministrazione disciolta, o con la nomina di un commissario, l' una e l' altro colle funzioni assegnate al presidente.

La gestione provvisoria dovrà durare il minor tempo possibile e in ogni caso non potrà durare più di sei mesi.

ART. 28.

Spetta al Comune l' alta vigilanza sull' andamento morale del Liceo.

TITOLO IV.

Direzione

ART. 29.

La suprema autorità tecnica, didattica e disciplinare è affidata ad un direttore, scelto fra i musicisti più valenti d' Italia, che abbiano accertata perizia didattica ed incontestabile attitudine per l' eminente ufficio.

Il direttore è nominato dal Consiglio d' amministrazione del Liceo, sentito il parere della Commissione permanente per l' arte musicale. La nomina è fatta per un triennio, trascorso il quale potrà essere confermata senza limitazione di tempo.

Potrà derogarsi dalla nomina per un triennio, e questa potrà farsi senza limitazione di tempo, qualora, ferme le altre condizioni prescritte dal 1° paragrafo del presente articolo, la direzione del Liceo venga affidata a chi già ricopre l' ufficio di direttore di altro Conservatorio o Liceo musicale d' Italia.

Il direttore non potrà essere rimosso dal suo ufficio se non per gravi ragioni accertate dal Consiglio d' amministrazione, il quale ne farà deliberazione motivata.

Tanto la nomina che la remozione dovranno riportare la conferma del Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 30.

Il direttore ha la piena responsabilità dell' indirizzo artistico e didattico del Liceo.

Al direttore è anche affidato l' insegnamento della composizione.

Durante l' anno scolastico il direttore può, in casi urgenti, allon-

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

tanarsi dalla sua residenza per un tempo non maggiore di cinque giorni, previo avviso al presidente del Consiglio d' amministrazione, indicando il motivo dell' assenza. Per le assenze di maggior durata dovrà chiedere ed ottenere regolare congedo dal Consiglio d' amministrazione.

Durante le assenze del direttore fa le sue veci il professore designato anno per anno dal Consiglio d' amministrazione su proposta del direttore.

ART. 31.

Alla fine di ciascun anno scolastico il direttore è tenuto a presentare al Consiglio d' amministrazione una relazione sull' andamento del Liceo, sui risultati degli studi, della quale sarà trasmessa copia al Ministero della Pubblica Istruzione ed al sindaco di Pesaro.

ART. 32.

Alla dipendenza immediata del direttore è posto un segretario tecnico, nominato dal Consiglio d' amministrazione su proposta del direttore.

TITOLO V.

Professori, Comitato tecnico.

ART. 33.

I professori del Liceo sono nominati in seguito a concorso per titoli, ed occorrendo anche per esame.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente fra persone dell' arte estranee al Liceo e sarà presieduta dal direttore.

Potrà derogarsi alla condizione del concorso soltanto quando si tratti di artisti venuti in fama di singolare perizia nell' insegnamento al quale si deve provvedere, e la nomina sarà fatta su proposta del direttore.

ART. 34.

Le nomine dei professori sono soggette alla conferma del Ministero della Pubblica Istruzione, al quale saranno inviati gli atti del concorso e le deliberazioni relative alla nomina per singolare perizia nell' insegnamento.

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

ART. 35.

Le nomine dei professori non diventano definitive se non dopo due anni di reggenza; la quale potrà essere estesa anche ad un terzo anno su proposta del direttore.

Gli anni di reggenza, nel caso di nomina definitiva, sono utili per gli effetti della pensione.

ART. 36.

Alle vacanze temporanee sarà provveduto, su proposta del direttore, mediante incarichi provvisori per una durata non superiore all'anno scolastico in corso.

Agl' incaricati sarà dato un compenso, da determinarsi caso per caso dal Consiglio d' amministrazione.

ART. 37.

Le materie letterarie e l' insegnamento serale di canto corale saranno affidati ad incaricati proposti dal direttore.

Gl' incaricati durano in ufficio per un anno e la loro conferma è subordinata ai buoni risultati dell' insegnamento e degli esami, attestati dal direttore.

ART. 38.

Tutti gl' insegnanti hanno obbligo d' impartire l' insegnamento loro affidato in conformità dell' orario e del programma stabilito dal Regolamento; gl' insegnanti di musica debbono altresì prestare opera gratuita in tutte le esercitazioni e in tutti i concerti che saranno dati nel Liceo.

Gl' insegnanti, che non abbiano il numero massimo regolamentare di alunni, possono essere adoperati, nei limiti dell' orario obbligatorio, in qualunque altro insegnamento ed ufficio, a cui sieno giudicati idonei dal direttore.

Ogni insegnante di corso principale è obbligato ad impartire l' insegnamento complementare della propria materia, secondo le istruzioni del direttore.

ART. 39.

I professori di materie musicali durante l' anno scolastico non

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

potranno assumere impegni di prestare l' opera loro fuori di Pesaro. Potranno assumerne per i pubblici spettacoli in Pesaro, quando non rechino pregiudizio alle lezioni ed alle discipline scolastiche imposte dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 40.

Il direttore può, per gravi mancanze, sospendere temporaneamente gl' insegnanti, riferendone tosto al presidente, per i definitivi provvedimenti del Consiglio d' amministrazione.

ART. 41.

Il direttore o i professori, che per grave malattia legalmente comprovata o per qualsiasi alterazione fisica o morale che li renda incapaci ad insegnare, non si trovino più in grado di prestare utile servizio al Liceo, saranno licenziati salvo gli eventuali diritti a pensione.

L' accertamento dell' incapacità dovrà esser fatto da una Commissione di tre insegnanti di altri Istituti musicali del Regno, scelti dal Consiglio d' amministrazione.

ART. 42.

Nel caso di soppressione di posti, saranno osservate le disposizioni vigenti per i funzionari dello Stato.

ART. 43.

Tutti gl' insegnanti del Liceo, oltre al bibliotecario, formano sotto la presidenza del direttore il Comitato tecnico, che si aduna ordinariamente una volta al principio ed un' altra alla fine dell' anno scolastico. Nella prima adunanza ciascuno degli intervenuti espone i bisogni della propria scuola e si prendono accordi per la formazione degli orari e per il coordinamento dei programmi; nella seconda ognuno espone i risultati del proprio insegnamento e si stabiliscono le norme per gli esami di promozione, di licenza e di magistero.

Funge da segretario del Comitato il segretario della direzione.

I verbali delle adunanze del Comitato tecnico, a cura del segretario del direttore, saranno trasmessi al presidente, che li comunicherà, ove lo creda, al Consiglio d' amministrazione, il quale ha sempre il diritto di prenderne conoscenza.

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

ART. 44.

Il direttore può convocare straordinariamente il Comitato tecnico ogni qualvolta lo creda opportuno.

TITOLO VI.

Alunni

ART. 45.

Alle scuole del Liceo sono ammessi alunni d' ambo i sessi; gli stranieri debbono conoscere sufficientemente la lingua italiana.

Non sono ammessi uditori.

L' età e i requisiti per l' ammissione degli alunni, come pure il numero massimo di essi per ogni scuola, saranno determinati dal Regolamento.

Ai limiti di età è permesso derogare soltanto in via di eccezione e per attitudini specialissime, riconosciute concordemente dal direttore e dal professore della classe cui l' alunno chiede di essere inscritto.

ART. 46.

L' ammissione è provvisoria per il primo anno, trascorso il quale, se l' alunno superi l' esame di conferma, la sua ammissione diventa definitiva.

Gli alunni, che per due anni successivi non superino l' esame di promozione della materia principale, cui sono inscritti, saranno rinviati dal Liceo.

ART. 47.

Gli alunni più valenti, sotto la responsabilità del loro professore e col consenso del direttore, possono essere adoperati nell' insegnamento delle materie complementari e viene loro conferito il titolo di maestrini.

L' incarico di maestrino non dispensa dagli obblighi comuni a tutti gli alunni.

ART. 48.

Tutto ciò che si riferisce agli esami di ammissione, di conferma,

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

di promozione, di licenza e di magistero, formerà oggetto di speciale Regolamento, il quale, dopo approvato dal Consiglio d'amministrazione, sarà esaminato, per le sue osservazioni, dalla Giunta comunale e confermato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 49.

A norma del R. decreto 30 maggio 1895, agli esami di magistero possono presentarsi candidati estranei al Liceo, pagando la tassa che sarà stabilita dal Regolamento di cui all'articolo precedente.

Gli esami di magistero saranno dati secondo i programmi approvati per tutti i Conservatorî ed Istituti musicali del Regno.

ART. 50.

A tutti gli esami il Ministero della Pubblica Istruzione e il Comune di Pesaro hanno facoltà di fare assistere propri delegati scelti fra persone dell'arte.

ART. 51.

I doveri degli alunni, i premî e le punizioni saranno determinati dal Regolamento generale di cui all'articolo 55.

ART. 52.

Al migliore alunno licenziato in composizione sarà conferito il premio detto « Ricordo Bodoira », per il quale saranno osservate le speciali modalità volute dall'istitutore.

TITOLO VII.

Biblioteca e Museo

ART. 53.

Al Liceo è annessa una biblioteca, della quale è consegnatario responsabile un bibliotecario nominato dal Consiglio d'amministrazione fra il personale insegnante, inteso il direttore.

Della biblioteca potranno valersi i professori e gli alunni ed an-

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

che gli studiosi estranei al Liceo, colle norme che verranno stabilite da un Regolamento speciale, che sarà proposto dal direttore ed approvato dal Consiglio d' amministrazione.

ART. 54.

Tutti i manoscritti, i diplomi, le medaglie, le decorazioni e qualunque altro oggetto appartenente a Gioacchino Rossini, quali risultano da apposito inventario, saranno custoditi nella Cappella esistente nel piano nobile del Liceo, alla quale non si potrà accedere se non colle norme che verranno stabilite dal presidente.

TITOLO VIII.

Regolamento generale

ART. 55.

Per la esatta e completa applicazione del presente Statuto, entro tre mesi dalla sua definitiva approvazione sarà deliberato dal Consiglio d' amministrazione il Regolamento generale del Liceo, che dovrà essere comunicato alla Giunta comunale di Pesaro per le sue osservazioni e quindi presentato per la conferma al Ministero dell' Istruzione Pubblica.

TITOLO IX.

Disposizioni diverse

ART. 56.

È costituito un fondo speciale per le pensioni, al quale contribuiscono in parti eguali il personale, mediante la ritenuta sugli stipendi, e il Liceo con apposito stanziamento in bilancio.

ART. 57.

Le norme per le contribuzioni degli impiegati e pel conseguimento delle pensioni od indennità e la misura di esse saranno determinate dal regolamento.

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy

ART. 58.

Gli assegni personali, i compensi accordati ai professori incaricati o ad altri per incarichi o mansioni temporanee non sono soggetti a ritenuta, nè danno diritto ad indennità od a pensione di sorta.

Il bilancio del fondo pensioni farà parte, come allegato, del bilancio ordinario del Liceo.

ART. 59.

Nel caso di collocamento in disponibilità od in aspettativa saranno osservate le norme vigenti per gl' impiegati dello Stato.

ART. 60.

Finchè non sia provveduto ad un nuovo ruolo organico del personale del Liceo, resterà in vigore quello approvato con R. decreto 8 settembre 1896, n. 521.

ART. 61.

Le disposizioni del presente Statuto non ledono i diritti che, in forza degli Statuti precedenti e degli atti di nomina, hanno acquistato il direttore, gl' insegnanti e gl' impiegati o salariati del Liceo attualmente in servizio.

ART. 62.

Il 29 febbraio di ogni anno bisestile, anniversario della nascita di Gioacchino Rossini, sarà data in suo onore una pubblica accademia musicale nel Liceo.

Roma addì 14 Ottobre 1906.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
RAVA

Stab. Nobili 1907.

CC-BY-NC-SA 4.0 // Conservatorio "Luigi Boccherini", Lucca, Italy